

- (8) Nella parte di detto regolamento dedicata alla definizione del prodotto, precisamente al considerando 18, si menziona che i pezzi fusi sono di ghisa grigia o sferoidale e nei considerando 22 e 29 si conclude che tutti i tipi di pezzi fusi presentano, nonostante alcune diversità descritte nei considerando 20 e 21, le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base, hanno sostanzialmente le stesse applicazioni e possono essere considerati tipi diversi dello stesso prodotto.
- (9) Secondo varie parti, il termine utilizzato nell'articolo 1 del regolamento che istituisce misure definitive per descrivere il prodotto oggetto dalle misure («pezzi fusi di ghisa non malleabile») non comprende i pezzi fusi di ghisa duttile. Alcune parti hanno fatto riferimento ad un'altra sottovoce NC concernente gli accessori per tubi di ghisa malleabile (codice NC 7307 19 10) in cui la nota esplicativa pertinente della NC precisa che la ghisa sferoidale (ghisa duttile) è malleabile. È stato quindi sostenuto che i pezzi fusi di ghisa duttile non rientravano nel regolamento, anche se nella parte descrittiva di detto regolamento si afferma che tutti i tipi di pezzi fusi possono essere considerati tipi diversi dello stesso prodotto.

#### D. RISULTATI DELL'INCHIESTA

##### 1. Osservazioni preliminari

- (10) Alcune parti interessate hanno sostenuto che un riesame della definizione del prodotto non era la procedura appropriata per risolvere la questione e che la Commissione doveva avviare una nuova inchiesta antidumping a norma dell'articolo 5 del regolamento di base o un riesame antielusioni a norma dell'articolo 13 del regolamento di base.
- (11) Dato che il fine dell'inchiesta è essenzialmente quello di esaminare il contesto dell'inchiesta iniziale e di adeguare di conseguenza, ove necessario, la parte operativa, un riesame della definizione del prodotto a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base costituisce, in questo caso particolare, la procedura appropriata. Una nuova inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base e un'inchiesta antielusioni a norma dell'articolo 13 del regolamento di base affrontano ciascuna circostanze diverse. La prima può essere utilizzata, tra l'altro, per esaminare un prodotto non esaminato nell'inchiesta iniziale (ad esempio in caso di una diversa definizione del prodotto o di un prodotto originario di un paese non soggetto a misure). La seconda può servire da base per un esame volto a verificare l'esistenza di un'elusione concernente un prodotto soggetto a misure. Questi due tipi di inchieste non sono quindi adeguati alle presenti circostanze.

- (12) È stata pertanto decisa l'apertura del presente riesame per garantire l'applicazione appropriata delle misure antidumping.

##### 2. Analisi dell'inchiesta iniziale

- (13) In una prima fase è stata analizzata l'inchiesta iniziale per determinare se vi fossero compresi integralmente non solo i pezzi fusi di ghisa grigia, ma anche quelli di ghisa duttile.
- (14) In primo luogo è stato notato che nell'avviso di apertura dell'inchiesta iniziale <sup>(1)</sup> il prodotto è così definito: «alcuni articoli di ghisa non malleabile del tipo usato per coprire e/o fornire accesso a sistemi superficiali o sotterranei, [...] originari della Repubblica popolare cinese [...], normalmente dichiarati ai codici NC 7325 10 50, 7325 10 92 e 7325 10 99.»
- (15) I termini «normalmente dichiarati ai codici» specificano che i codici NC menzionati nell'avviso di apertura erano, come di consueto, forniti «a titolo puramente informativo». Di conseguenza le parti interessate non potevano ritenere che soltanto i prodotti compresi in detti codici NC facessero parte dell'inchiesta. Oltre alle informazioni sulla definizione del prodotto fornite nell'avviso di apertura, vanno tenute presenti le informazioni della versione non riservata della denuncia iniziale, accessibili a tutte le parti interessate al procedimento e inviate a tutti i produttori esportatori, agli importatori e agli utilizzatori elencati nella denuncia.
- (16) Nella versione non riservata della denuncia, la definizione del prodotto in esame è uguale a quella pubblicata nell'avviso di apertura. Ulteriori spiegazioni relative a tale descrizione generale si trovano ai punti da 3.2 a 3.7 della denuncia. Da vari elementi di tali punti risulta che la denuncia comprendeva prodotti di ghisa grigia e di ghisa duttile. Ad esempio al punto 3.5 si menziona che «il prodotto è di ghisa non malleabile, che può essere grigia o duttile». Il processo di produzione dei pezzi fusi di ghisa grigia e duttile è descritto al punto 3.4 della versione non riservata della denuncia.
- (17) Nulla indicava, inoltre, che l'avviso di apertura dovesse avere una portata più limitata della denuncia.

<sup>(1)</sup> GU C 104 del 30.4.2004, pag. 62.

